

## AZIENDA

---

### AVVISO A TUTTI I LAVORATORI

**Il D.L. n. 127/2021 impone, a partire dal 15 ottobre 2021, a tutti i lavoratori l'obbligo di possesso ed esibizione del *green pass*, per accedere al luogo di lavoro.**

Tale adempimento si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (collaboratori, lavoratori autonomi).

Dal 15 ottobre 2021, pertanto, il datore di lavoro è tenuto a verificare, direttamente o tramite suo delegato, il controllo *del possesso del Green Pass*, sulla base delle modalità operative che saranno adottate e comunicate a tutto il personale.

***E' importante far presente che non sarà consentito l'accesso ai locali aziendali, a tutti coloro che risultino sprovvisti di green pass in corso di validità. Costoro saranno considerati immediatamente assenti ingiustificati, senza decorso della retribuzione e della contribuzione e/o altro compenso.***

Il lavoratore sprovvisto del Green Pass che acceda al luogo di lavoro è passibile di:

1. sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro;
2. sanzione disciplinare prevista dalle norme legali e contrattuali.

Sono esenti dall'obbligo di Green Pass i lavoratori esclusi dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si ricorda, infine, che all'interno dei luoghi di lavoro continuano a restare valide le previsioni dei protocolli anti-contagio.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Per ricevuta: (data e firma) \_\_\_\_\_

## AZIENDA

---

### PROCEDURA PER LA VERIFICA

#### ***D.L. n. 127/2021: indicazioni aziendali per la verifica dell'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass a tutti i lavoratori, per accedere al luogo di lavoro***

**OGGETTO :** Procedura per il controllo degli accessi ai fini del possesso del Green Pass (DL 127 del 2021)

#### **SCOPO**

Lo scopo di questa procedura è quello di definire le modalità di controllo degli accessi ai locali aziendali per la verifica del green pass (DL 127 del 2021).

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Si applica nei confronti di:

- lavoratori dipendenti (anche occasionali);
- tirocinanti e lavoratori somministrati;
- fornitori;
- lavoratori di imprese appaltatrici, lavoratori di fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi.

#### **RESPONSABILITÀ**

- **Datore di Lavoro:** è il responsabile della designazione del/gli Incaricato/i al Controllo e della predisposizione e attuazione della presente procedura.
- **Incaricato al Controllo:** Responsabile delle attività di controllo previste dalla presente procedura.

#### **STRUMENTI NECESSARI:**

- Mascherina chirurgica dell'operatore che effettua la verifica.
- Applicazione "Verifica C19", per effettuare la verifica di validità del green pass.

#### **MODALITÀ OPERATIVE:**

Il datore di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del D.L. n. 127/2021 che, a partire dal 15 ottobre 2021, impone a tutti i lavoratori l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, per il fatto che lo stesso DL n. 127/2021 rende responsabile l'azienda della verifica, anche per il tramite di "incaricati al controllo" opportunamente nominati,

determina quanto segue:

- la verifica del QR Code del green pass, in formato digitale o cartaceo, nonché l'eventuale richiesta del documento di riconoscimento sia effettuata (**barrare la scelta**):
  - tutti i giorni lavorativi, prima dell'accesso in azienda dei lavoratori;
  - a campione, con la verifica di almeno n. \_\_\_\_\_ lavoratori presenti;  
(per esempio: 1 fino a 3; 3 fino a 10; 5 fino a 20) dell'impresa;

X prima dell'accesso in azienda per tutti i non dipendenti.

- La verifica del Green Pass sarà effettuata, mostrando la certificazione verde oppure il QR code in formato digitale. Qualora l'incaricato al controllo non abbia certezza dell'identità, potrà chiedere l'esibizione di un documento di identità in corso di validità, per controllare la corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla App VerificaC19 o dal documento cartaceo.
- La verifica della certificazione verde Covid 19 non potrà determinare la conservazione di alcun dato, in qualunque forma, ma potrà solo essere annotata l'effettuazione dell'avvenuta verifica.
- L'incaricato inoltre effettuerà controlli anche al personale esterno (ditte appaltatrici, consulenti, tecnici informatici, tecnici di manutenzione ecc.).
- L'incaricato consente l'accesso ai luoghi di lavoro all'interessato che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art.1 – comma 3 e art. 3 – comma 3 del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127).
- L'incaricato al controllo comunica al proprio datore di lavoro l'eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde.
- L'incaricato al controllo non può cedere l'incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.
- Nei casi in cui via siano soggetti che rifiutano l'esibizione della certificazione o di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, l'incaricato avverte il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.

## **SANZIONI:**

### SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

I Datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro

### SANZIONI PER I LAVORATORI NON IN REGOLA

Il decreto prevede che "chiunque" svolga una attività lavorativa nel settore privato ha l'obbligo di possedere e di mostrare su richiesta il Green Pass.

I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell'accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fin dal primo giorno.

L'assenza ingiustificata deve essere comunicata immediatamente al datore di lavoro interessato.

Ciò comporterà l'assenza di retribuzione e contribuzione e/o altro compenso del lavoratore fino alla presentazione del certificato verde COVID 19 (cd GREEN PASS) e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Il lavoratore manterrà di diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo applicato dall'azienda.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

## DELEGA PER CONTROLLO DEL GREEN PASS

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a ..... il .....  
residente in via .....  
CAP ..... Città ..... Prov. ....  
Titolare/Legale rappresentante dell'Azienda.....  
con sede in .....

### DELEGA

Nella tabella sottostante, il/i soggetto/i che effettueranno la verifica delle certificazioni verdi (Green Pass) per l'accesso al luogo di lavoro ai sensi del Decreto-legge 21/9/21 n. 127, con le modalità indicate nel DPCM 17 giugno 2021 art. 13 – comma 1.

	NOMINATIVO SOGGETTO DELEGATO	DATA	FIRMA PER ACCETTAZIONE
1)	_____	___/___/___	_____
2)	_____	___/___/___	_____
3)	_____	___/___/___	_____
4)	_____	___/___/___	_____

Il delegato dovrà attenersi alle istruzioni della suddetta "PROCEDURA PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO" su cui è stato informato e formato e di cui riceve copia".

Tutti i soggetti (soggetto delegante e soggetto/i delegato/i), si impegnano al rispetto integrale del Regolamento Privacy GDPR 2016/679, con divieto di divulgare, conservare ed utilizzare in alcun modo i dati delle persone che saranno soggette a verifica.

Luogo \_\_\_\_\_ li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Delegante / Datore di lavoro

\_\_\_\_\_

## AZIENDA

---

---

---

---

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

### **RACCOMANDATA (a mano oppure A/R)**

#### **Oggetto: comunicazione di assenza ingiustificata a seguito della mancata presentazione di Green Pass**

**Visto** l'art. 9 *septies* della L. n. 87/2021 (di conversione del D.L. n. 52/2021), così come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 127/2021, il quale dispone che dal 15/10/2021 fino al 31/12/2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, per chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19;

**Preso atto**, che alla verifica odierna per Sua parte:

- non è stata esibita la Certificazione Verde Covid-19
- è risultato negativo l'atto della verifica del QR Code abbinato alla Sua certificazione verde Covid-19;

e che Lei non ha documentato l'esistenza di cause di esenzione dalla campagna vaccinale ai sensi della normativa vigente.

**Visto** quanto previsto dall'art. 9 *septies*, co. 6, della L. n. 87/2021 (di conversione del D.L. n. 52/2021), così come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 127/2021, il quale dispone che nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 ovvero qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato senza la corresponsione della retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato

#### **con la presente si comunica**

che la scrivente La considererà assente ingiustificato/a alla prestazione lavorativa dalla data odierna e sino all'esito positivo della verifica del QR Code abbinato alla Sua certificazione verde Covid-19, ovvero sino al 31/12/2021.

L'assenza ingiustificata, di cui sopra, comporterà l'interruzione degli obblighi retributivi e contributivi, previsti dalla Legge e dal Contratto.

Distinti saluti.

Firma e Timbro

---

Per ricevuta

---

(data e firma del lavoratore)

## AVVISO PER I DIPENDENTI/FORNITORI/APPALTATORI

Ai sensi del DL 127/2021 art. 3 commi 4 e 5

dal 15 OTTOBRE 2021 per accedere ai luoghi di lavoro

è necessario avere il GREEN PASS

- All'ingresso potrà esserti richiesto di esibire il QR Code digitale o cartaceo\* apposto sulla tua certificazione verde e per verificare l'identità ti potrà essere richiesto di esibire un documento d'identità

*N.B.: i soggetti esenti dalla campagna vaccinale per accedere ai luoghi di lavoro dovranno essere muniti di idonea certificazione medica secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute*

- La validità della certificazione sarà comprovata tramite l'utilizzo dell'App "VerificaC19"
- Il controllo del green pass sarà effettuato da personale delegato dal Datore di lavoro al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro
- L'accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione agli obblighi precedenti è punito con la sanzione da Euro 600 a Euro 1500
- Nell'attesa, ricorda di mantenere sempre il **distanziamento** interpersonale di un metro

